



Deliberazione della Giunta comunale

N. 77 del 09.03.2010

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 2 RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

VERBALE

Il 09 marzo 2010 alle ore 10.00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	NO
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale supplente Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco Giorgio Oldrini che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Chittò.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 2 RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoverarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 2 RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

La carpetta contiene:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dr. Venezia (1 pagina)
Foglio pareri (1 pagina)

Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 2 ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi che si intende far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con la quale, evidenziate le ragioni di infondatezza o inammissibilità, si propone di costituirsi nel seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
- **O.R.** avverso n. 2 avvisi di accertamento come di seguito specificato:
 - Avviso di accertamento ICI n. 582 del 30.11.2009 relativo all'annualità 2004 notificato in data 21.12.2009 ;
 - Avviso di accertamento ICI n. 484 del 30.11.2009 relativo all'annualità 2005 notificato in data 24.12.2009.
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco o suo delegato a costituirsi nel giudizio proposto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano dal Sig. **O.R.** avverso gli avvisi di accertamento del 30.11.2009 n. 582 relativo all'annualità 2004, n. 484 relativo all'annualità 2005;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Nel novembre 2009 l'Ufficio, nel corso delle attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativa alle annualità 2004, 2005, 2006 e 2007 ha emesso, nei confronti del Sig. O.R., i seguenti provvedimenti:

- Avviso di accertamento ICI n. 582 del 30.11.2009 relativo all'annualità 2004 notificato in data 21.12.2009;
- Avviso di accertamento ICI n. 484 del 30.11.2009 relativo all'annualità 2005 notificato in data 24.12.2009.

Con atti notificati a mezzo del servizio postale in data 25 febbraio 2010, il Sig. O.R. ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso i sopra citati avvisi di accertamento per l'annullamento degli stessi ritenendo applicabile l'aliquota agevolata del 5,5 per mille.

Il ricorso evidenzia profili tali da consentire una valida opposizione.

Per un verso si rileva infatti, con riferimento agli anni di imposta 2004 e 2005, l'omessa presentazione da parte del contribuente della istanza di accesso all'agevolazione in questione prescritta dalla Delibere di G.C. n. 287 del 10.11.2003 e di C.C. n. 78 del 19.12.2003 "ICI aliquote e detrazioni 2004" e di G.C. n. 372 del 23.11.2004 "ICI aliquote e detrazioni 2005".

Per altro verso si rileva inoltre come uno dei due ricorsi sia da considerarsi tardivo rispetto al termine di sessanta giorni disposto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92, avendo l'Ufficio notificato i propri atti in data 21 e 24 dicembre 2009.

Per le ragioni sopra esposte, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

Il Funzionario
dott. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni 03.03.2010